



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 DEL 29.03.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBI ED IL COMUNE BELCASTRO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2014

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO**, alle **ore 18,10** si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti

Nome	Presente	Assente
Antonio Torchia - Sindaco	X	
Tommaso Mazza - Vice Sindaco	X	
Stefano Marchio -Assessore	X	

Assume la Presidenza il Sindaco, Antonio TORCHIA, il quale, rilevando che i componenti della Giunta sono presenti in numero legale, dichiara aperta l'assise e rivolge cortese invito agli intervenuti a trattare e deliberare sull'argomento segnato in oggetto. Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Carmela CHIPELLINO con le funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs.n.267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia. Sebbene per i titolari di posizione organizzativa non è stabilito un orario di lavoro massimo settimanale (in quanto esso dipende dalle esigenze della posizione organizzativa), è altresì vero anche che quello minimo è, comunque, stabilito in 36 ore settimanali e non può essere

modificato o integrato, né a livello di contrattazione integrativa, né a livello di contratto individuale o per iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico;

- la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore, ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi 1 e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5). L'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata (calcolato secondo i medesimi criteri autonomamente adottati dall'ente per tutte le altre posizioni organizzative) deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro stabilito nella convenzione di utilizzazione;
- l'art.14, comma 5, in materia di retribuzione di posizione e di risultato, contiene una più favorevole disciplina con l'elevazione del valore massimo del primo compenso fino a 16.000.00 € e del secondo fino ad un massimo del 30%;

ATTESO che:

- l'utilizzazione di personale di altri enti locali, ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr ex multis Corte dei Conti-Sezione Calabria- deliberazione n. 398/2010);
- in tal senso orientano sia la lettera dello stesso articolo 14, comma 2, della disposizione contrattuale, a norma del quale "*Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso*", che il testo della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al contratto collettivo, nella quale si legge che "la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo, e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche". Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro."

CONSIDERATO che:

- con nota n. 591 del 03/02/2021 Il Comune di Albi ha richiesto al Sindaco del Comune di Belcastro (CZ), in relazione alla necessità di sopperire alla copertura del posto di "istruttore direttivo amministrativo", Cat. giuridica D, vacante, l'attivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione a tempo parziale, per n. 12 ore settimanali, della dipendente Riccelli Giuseppina, la quale si è dichiarata disponibile;
- con nota n. 658 dell' 08/03/2021, il Sindaco del Comune di Belcastro ha concesso l'autorizzazione affinché la predetta dipendente possa espletare la propria attività lavorativa anche in favore del Comune di Albi;
- la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in convenzione in due enti, per cui il dipendente in oggetto conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco (nel senso si era espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 8012009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);
- pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

ATTESA la necessità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Albi e Belcastro al fine di definire tempi, modalità ed obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale della dipendente

Riccelli Giuseppina, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

VISTI:

- lo schema di convenzione, predisposto da questo Comune, allegato A) al presente deliberato, avente per oggetto "*Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente*";
- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza";
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ed in particolare, l'art. 1, comma 863;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dai responsabili di servizio competenti; con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto "*Convenzione ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente*" fra questo Comune ed il Comune di Belcastro per l'utilizzazione della dipendente Riccelli Giuseppina, cat. giuridica "D", del Comune di Belcastro ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, da adibire quale "Istruttore direttivo amministrativo", nell'ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
2. Di dare atto che l'utilizzo presso il Comune di Albi della dipendente Riccelli Giuseppina è previsto per n. 6 ore settimanali nell'ambito del proprio orario di lavoro (scavalco condiviso) ;
3. Di dare atto, altresì, che il Comune di Albi riconoscerà al Comune di Belcastro, ente datore di lavoro della dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, compreso il rimborso alla dipendente, delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede comunale;
4. Di autorizzare il responsabile del settore Finanziario di sottoscrivere, in nome e per conto del Comune, la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei Settori Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Albi per i successivi provvedimenti consequenziali;
7. stante l'urgenza già evidenziata in premessa, di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 tra il Comune di Belcastro (CZ) ed il Comune di Albi (CZ) per l'utilizzazione di personale dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L.

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di _____, nella sede comunale del Comune di Belcastro, con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, TRA

Il Comune di Belcastro, con sede in via n. _____, C.F. _____, rappresentato dal Sig. - Responsabile del Area/Settore, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale, n. ____ del _____

E

Il Comune di Albi, con sede in via n. __, C.F., _____ rappresentato dal Sig. Responsabile del Settore - , il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti".

PREMESSO che:

- l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Albi, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha stabilito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Belcastro per l'utilizzo parziale presso l'Ente, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 Gennaio 2004, come aggiornato con il C.C.N.L. 2016-2018, di risorse umane in forza presso il Comune di Belcastro, nella figura della Sig.ra Riccelli Giuseppina, dipendente di ruolo del Comune di Belcastro, inquadrata nella categoria D, previo consenso della lavoratrice ed ha approvato il relativo schema di convenzione, autorizzando il Responsabile competente di detto Comune, a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Albi la presente Convenzione;
- quanto sopra è in esecuzione dell'accoglimento della richiesta in tal senso avanzata al Sindaco del Comune di Belcastro dal Sindaco del Comune di Albi, stante la necessità per l'Amministrazione Comunale di detto ultimo Comune di disporre, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, il ricorso all'istituto della convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 con il Comune di Belcastro per l'utilizzo a tempo parziale della Sig.ra Riccelli Giuseppina, dipendente di tale Comune;

- con Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del _____ il Comune di Belcastro, a sua volta, ha determinato di convenzionarsi con il Comune di Albi per l'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 Gennaio 2004, come aggiornato con il C.C.N.L. 2016-2018, della Sig.ra Riccelli Giuseppina, approvando il relativo schema di convenzione ed autorizzando il Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione della presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Belcastro;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e DICHIARANO quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e Finalità

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale da parte del Comune di Albi di personale del Comune di Belcastro per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza. Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, come aggiornato con il C.C.N.L. 2016-2018. In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Belcastro acconsente all'utilizzazione parziale da parte del Comune di Albi di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale della dipendente interessata.

Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato

La figura espressamente individuata e richiesta dal Comune di Albi è quella della Sig.ra Riccelli Giuseppina, dipendente del Comune di Belcastro, inquadrata nella categoria D, posizione economica 4, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo. L'utilizzo di detto personale distaccato in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso, antecedente all'inizio del periodo di utilizzo, da parte della lavoratrice interessata.

Art. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data odierna e scadenza il _____

Art. 4 - Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro della dipendente interessata presso il Comune di Albi, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel Comune, è pari a n. 12 (dodici) ore settimanali da effettuarsi ordinariamente il _____ per ___ ore (___ ore antimeridiane e ___ ore pomeridiane), il _____ per ___ ore antimeridiane e il _____ per ___ 3 ore pomeridiane. La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Albi, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

Art. 5 - Titolarità e gestione del personale utilizzato

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Belcastro a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del comune di Albi. In ogni caso, il Comune di Albi richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Belcastro per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Belcastro ogni informazione inerente il personale di che trattasi.

Art. 6 - Oneri finanziari e riparto

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni della lavoratrice in argomento, utilizzata dal Comune di Albi in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in n. 36

ore settimanali complessive e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali: - Comune di Belcastro: 50%; - Comune di Albi: 50%; Gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP riferiti alla dipendente utilizzata sono i seguenti: a) Trattamento economico fondamentale, indennità di comparto, eventuali assegni per il nucleo familiare; b) Costo del personale comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio; c) Costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato. L'Ente utilizzatore, Comune di Albi, rimborserà al Comune di Belcastro, entro 15 giorni dalla presentazione di regolare rendiconto, le spese anticipate da parte del Comune di Belcastro, gli oneri conseguenti al servizio ordinario resi dalla dipendente in argomento presso il suddetto ente utilizzatore. Le spese per gli accessi saranno riconosciute unicamente per le giornate in cui la dipendente presterà servizio in entrambi gli Enti e sono a carico del Comune di Albi.

Art. 7 - Assunzione incarico di Posizione Organizzativa

Alla medesima dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 CCNL 31/03/1999) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Albi, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impegno a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, come aggiornato con il C.C.N.L. 2016- 2018. Per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato si applica il comma 6 dell'art. 17 del CCNL 2016-2018.

Art. 8 - Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di appartenenza e tempestivamente comunicate al Comune utilizzatore. In caso di malattia, la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Belcastro che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Albi.

Art. 9 – Revisione contenuti ed eventuale proroga

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza in occasione della proroga, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile.

Art. 10 - Risoluzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi: - Per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro; - Per scadenza della presente convenzione; - Per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; - Recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati. La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 1 mese solare, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Art. 11 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge. Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Belcastro

Pinic



Per il Comune di Albi



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

- Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBI ED IL COMUNE BELCASTRO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2014

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'area finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Belcastro lì 29/03/2021



Il Responsabile dell'Area
Rag. Amelia BRESCIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Belcastro lì 29/03/2021



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Amelia Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBI ED IL COMUNE BELCASTRO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2014

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente -Sindaco
Antonio TORCHIA



Il Segretario Generale
Avv. Carmela Chiellino

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line n. _____ di questo Comune (Art. 32, Comma 1 della legge 18 giugno 2009,n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267)

Belcastro li, _____

Il Responsabile dell'Area Amm.va
Giuseppina Riccelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
x del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000



Il Segretario Generale
Avv. Carmela Chiellino